



## **Ordinanza concernente i provvedimenti in caso di nevicate e di gelo**

Il Municipio di Capriasca,

richiamate le disposizioni federali (art. 37 cpv. 2 LCS, art. 20 cpv. 3 ONC) e cantonali ( art. 15 LACS, art. 45, 46 RLACS) in materia, che prevedono in particolare l'obbligo di togliere dalle strade e piazze pubbliche i veicoli in caso di nevicate, pena la rimozione forzata degli stessi, il pagamento delle spese cagionate e il risarcimento del danno derivante da ritardi o impedimenti nella esecuzione del servizio di sgombero della neve, come pure l'avvio di una procedura di contravvenzione,

visti gli art. 5 LACS, 107 cpv. 2 lett. c LOC, 25 RALOC, 15 cpv. 1 lett. e RBA,

### **d e c r e t a**

#### **Art. 1 Disposizioni per gli automobilisti**

In caso di nevicate il Municipio, tramite la Polizia Torre di Redde e/o l'Ufficio tecnico comunale, può disciplinare con un'apposita segnaletica le modalità di spostamento dei veicoli privati che sostano sull'area pubblica, avvertendo nel contempo la popolazione con appelli, comunicati trasmessi dai mass-media e comunicazioni dal sito internet del Comune di Capriasca.

#### **Art. 2 Veicoli rimossi**

Il detentore di un veicolo rimosso deve rivolgersi, per la restituzione, al Comando della Polizia Torre di Redde.

#### **Art. 3 Obblighi dei proprietari di stabili**

<sup>1</sup>I proprietari di stabili sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché neve o lastroni di ghiaccio non cadano sull'area pubblica.

<sup>2</sup>Lo sgombero della neve in corrispondenza degli accessi a proprietà private deve essere eseguito o fatto eseguire dal proprietario interessato.

<sup>3</sup>È vietato gettare sui marciapiedi o sulle strade pubbliche la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private.

#### **Art. 4 Divieti**

Durante la stagione invernale è vietato bagnare marciapiedi o strade pubbliche, a meno che sia escluso qualsiasi pericolo di gelo.

#### **Art. 5 Danni**

Eventuali danni cagionati alle proprietà private durante il servizio di sgombero neve dovranno essere segnalati entro 5 giorni all'Ufficio Tecnico Comunale il quale provvederà a coinvolgere, per le verifiche del caso, l'appaltatore responsabile del lotto interessato.

Si invita la popolazione a verificare, prima della stagione invernale, lo stato dei manufatti confinanti con le strade soggette al passaggio dei mezzi invernali adibiti allo sgombero neve e se del caso a procedere con la loro messa in sicurezza (bucallettere, recinzioni, cancelli, cartelli pubblicitari, corpi illuminanti, piantagioni ecc...).

#### **Art. 6 Servizio ridotto**

In caso di situazioni di persistenti nevicate alle quali non è possibile far fronte con i mezzi a disposizione, è possibile che alcune tratte di strade possano essere soggette ad un servizio invernale limitato. I settori interessati saranno se del caso segnalati per tempo con un'apposita segnaletica.



### **Art. 7 Ciclopista**

Di regola è garantito il servizio di insabbiamento durante tutto il periodo invernale lungo la tratta di ciclopista di pertinenza del Comune di Capriasca (tratta Tesserete-Sureggio). Il servizio di sgombero neve potrà essere limitato a dipendenza della situazione climatica, di regola è garantita la percorrenza lungo la pista per i pedoni mentre il transito con biciclette potrebbe subire perturbazioni. Il Comune di Capriasca non è responsabile del servizio invernale della tratta tra Sureggio e Canobbio.

### **Art. 8 Sanzioni**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo di fr. 10'000.00.

### **Art. 9 Entrata in vigore**

<sup>1</sup>La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

<sup>2</sup>Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

### **Per il Municipio**

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 910 del 16 ottobre 2017.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 18 ottobre al 30 novembre 2017.